

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2727

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(ANDREATTA)

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, concernente adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146

*Presentato il 21 luglio 1981*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980) ha, tra l'altro, disposto che, con effetto dal 1° gennaio 1980, ai possessori di redditi da lavoro dipendente o di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, che da soli o con altri redditi non eccedano l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2.500.000, compete, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, in aggiunta alle altre, una ulteriore detrazione di lire 52.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Per effetto di questa disposizione il totale delle detrazioni di imposta è stato

elevato a lire 274.000 (lire 36.000 per quota esente, lire 168.000 per spese di produzione del reddito, lire 18.000 per oneri deducibili e lire 52.000 per ulteriore detrazione) e cioè ad una misura pari all'imposta dovuta su un reddito da lavoro dipendente di lire 2.740.000; con la conseguenza che nell'anno 1980 i redditi di tale natura fino a tale ammontare non sono stati assoggettati a ritenuta. Hanno beneficiato di siffatto trattamento le pensioni minime da lavoro dipendente erogate dall'INPS dato che il loro ammontare, nell'anno 1980, non superava lire 2.500.000.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Successivamente, con la legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) l'importo complessivo annuo delle predette pensioni è stato però aumentato, per l'anno 1981, a lire 2.597.340.

Questo importo, essendo superiore a quello di lire 2.500.000 stabilito con il citato articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, non consente ai relativi possessori di poter usufruire della ulteriore detrazione di lire 52.000. Per l'anno 1981, quindi, i possessori di pensioni minime erogate dall'INPS (si tratta di circa 4.300.000 pensionati) potranno usufruire di detrazioni d'imposta per il più limitato ammontare di lire 222.000 (36.000 per quota esente, 168.000 per spese di produzione del reddito, 18.000 per oneri deducibili), con una intassabilità circoscritta ai soli redditi non superiori a lire 2.220.000. Pertanto, le pensioni minime da lavoro dipendente erogate dall'INPS proprio perché nel loro ammontare superano alla data odierna lire 2.500.000 ed ammontano a lire 2.597.340, dovrebbero scontare la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura di lire 37.734.

Per risolvere il problema, nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge d'iniziativa governativa concernente la « Revisione delle aliquote in materia di imposta delle persone fisiche » (Atto Camera n. 2476), venne introdotta una disposizione (articolo 2) che elevava, con effetto dal 1° gennaio 1981, a lire 3.000.000 l'importo di lire 2.500.000 stabilito con l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

In tal modo avrebbero potuto continuare ad essere escluse dalla assoggettabilità alla ritenuta IRPEF le pensioni minime da lavoro dipendente erogate dall'INPS ancorché il loro nuovo importo fosse stato elevato a lire 2.597.340.

Le recenti vicende politiche non hanno consentito al Parlamento di completare l'esame del menzionato disegno di legge, per cui l'INPS, in mancanza di una norma che disponga l'elevazione del predetto limite di reddito, deve, nella sua qualità di sostituto d'imposta, applicare la ritenuta sulle pensioni minime dei lavoratori dipendenti da esso erogate.

Siffatta situazione, per la particolare rilevanza sociale che assume e per le conseguenze che comporta, ha indotto il Governo ad adottare un provvedimento d'urgenza che - recependo il contenuto dell'articolo 2 dell'Atto Camera n. 2476 - consenta di evitare, con effetto immediato, l'applicazione della ritenuta IRPEF a carico del predetto trattamento pensionistico.

Il provvedimento, elevando il limite reddituale da lire 2.500.000 a lire 3.000.000, consente ai titolari di pensioni minime erogate dall'INPS (le quali oggi ascendono a lire 2.597.940 annue) di continuare ad usufruire della ulteriore detrazione annua di lire 52.000; nonché permette anche ai titolari di reddito da lavoro dipendente che da solo o con altri redditi sia di ammontare compreso tra lire 2.500.001 e lire 3.000.000 di beneficiare di analogo trattamento.

Solo sotto questo secondo profilo il provvedimento determina una riduzione del gettito che si stima per il corrente anno 1981 in lire 26 miliardi. Nessuna variazione determina infatti il provvedimento rispetto alle stime di entrata per quanto riguarda i titolari di pensioni da lavoro dipendente erogate dall'INPS (ben 4.300.000 pensionati). Costoro già potevano usufruire della detrazione al momento in cui vennero redatte siffatte stime le quali non potevano tener conto di entrate conseguenti ad eventuali futuri aumenti dei minimi delle pensioni erogate dall'INPS.

Con l'articolo 1 dell'unito decreto-legge si dispone la elevazione, con effetto dal 1° gennaio 1981, a lire 3.000.000 del limite del reddito indicato nell'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

L'articolo 2 concerne i mezzi di copertura delle minori entrate che il provvedimento comporta.

L'articolo 3 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

\* \* \*

Il provvedimento viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, concernente adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

*Decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerato che per il corrente anno 1981 il trattamento minimo annuo delle pensioni da lavoro dipendente erogato dall'INPS supera l'importo di lire due milioni cinquecentomila;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare il predetto limite di reddito per consentire all'INPS l'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista dal citato articolo 3 della legge n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni.

### ARTICOLO 2.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 26.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Proroga per il periodo 1981-1984 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —  
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA